



Benvenuto@!

Di seguito puoi trovare un materiale non prodotto da Mag4, ma che abbiamo deciso di pubblicare sul nostro sito perchè può essere un primo approccio alla comprensione di questo argomento.

Crediamo che la circolazione dei saperi sia un elemento fondamentale per la crescita collettiva di una comunità, per questo motivo mettiamo a disposizione tutti i materiali che riteniamo formativi ed utili, anche quelli prodotti da noi.

La consapevolezza del percorso che si vuole intraprendere è il primo elemento, fondamentale, per la riuscita di un progetto collettivo e per la realizzazione dei nostri sogni, al contrario la delega affossa lo spirito creativo e la riuscita di un qualcosa come lo vogliamo veramente.

Per questo motivo crediamo che lo studio sia il primo passo da fare, e che vada svolto da chi sarà parte integrante di un progetto, non delegato ad un consulente esterno che scelga al nostro posto; se si padroneggiano i saperi si possono fare le migliori scelte!

Se dopo esserti fatt@ un'idea sei ancora dell'idea di portare avanti il tuo progetto..entra in gioco la Mag4!



Possiamo aiutarti su diversi aspetti a rendere il tuo progetto realtà; per sapere quali sono i tipi di consulenza che proponiamo puoi consultare le altre sezioni del nostro sito...

..buona lettura!

Il settore consulenze della Mag4

# Fare APS


Guida rapida alle  
**Associazioni di Promozione Sociale**  
in Piemonte



Indice

## # INDICE

#	Presentazione .....	p 4 - 5
#	Introduzione .....	p 6 - 7
#1	Cosa sono le associazioni di Promozione Sociale? .....	p 8 - 9
	× Premessa	
	× Cosa sono le aps?	
	× Cosa non sono le aps?	
#2	Come vengono disciplinate a livello nazionale e regionale?.....	p 10
#3	Come si costituisce, e con quale fisionomia istituzionale, un'Associazione di Promozione Sociale? .....	p 11 - 16
	× Quali sono i requisiti di legge per lo statuto?	
	× Si deve chiedere il codice fiscale o la partita iva?	
	× Di quali risorse economiche ci si può avvalere?	
	× Qual è l'inquadramento ai fini fiscali?	
#4	Un'associazione già costituita può diventare APS? .....	p 17
	× Un'associazione di volontariato può essere aps?	
#5	I registri APS .....	p 18 - 20
	× Quali associazioni possono iscriversi al registro nazionale?	
	× Sono necessari requisiti specifici per potersi iscrivere al Registro regionale del Piemonte (sezione regionale e sezioni provinciali)?	
	× Dove si presenta la domanda di iscrizione in Piemonte?	
	× Come si presenta la domanda di iscrizione?	
	× Una volta presentata la domanda cosa succede?	
	× Quali variazioni l'associazione è tenuta a comunicare una volta iscritta?	
#6	Tutti i benefici derivanti dall'iscrizione al registro APS .....	p 21 - 23
	× Agevolazioni fiscali	
	× Risorse	
	× Rapporti con le istituzioni	
	× Altri benefici	
#	Appendice .....	p 24 - 25
#	Contatti Utili .....	p 26 - 27
#	Ringraziamenti .....	p 28 - 29



Presentazione



Il [Forum del Terzo Settore](#), con il sostegno della [Regione Piemonte](#), presenta questa Guida come parte di un progetto più ampio, che comprende la creazione di un sito web, un ciclo di seminari nei capoluoghi provinciali e un convegno nazionale, volto a diffondere e a definire il termine "associazione di promozione sociale", ancora poco chiaro e poco conosciuto nonostante siano passati oltre dieci anni dalla sua definizione nell'Ordinamento.

L'associazionismo di promozione sociale viene normato dalla Legge nazionale 383/2000 e dalla Legge regionale 7/2006, intese a regolare le diverse realtà del terzo settore e del mondo del non profit.

Nell'anno 2012 la Regione Piemonte ha collaborato attivamente all'organizzazione di una serie di incontri legati al progetto [Fare APS](#) in modo da stabilire un *modus operandi* coerente e conforme alla normativa valido per tutti i gestori istituzionali del settore, nel caso specifico la Regione stessa e le Province, trattandosi di una tematica molto controversa a causa delle tipologie delle associazioni stesse in molti casi estremamente diverse tra di loro.

La Guida intende proporsi come [strumento di informazione e divulgazione](#) non solo per quanto riguarda la normativa che disciplina le APS ma anche per farne conoscere i vantaggi di natura organizzativa, economica e fiscale a loro riservati nonché come rapportarsi con gli enti preposti, cercando in questo modo di


promuovere uno scambio di idee e proposte tra il sistema delle istituzioni e la rete del terzo settore.

L'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità,  
Edilizia Sanitaria, Politiche sociali e Politiche della Famiglia, Coordinamento interassessorile delle politiche del volontariato della Regione Piemonte

**Ugo Cavallera**



## # Introduzione



Il [Forum del Terzo Settore in Piemonte](#) è una [rete di reti](#), un luogo di incontro ed espressione delle maggiori organizzazioni del nonprofit piemontese, costituito per rappresentare i valori e le istanze comuni e promuovere, valorizzare e potenziare l'azione del volontariato, dell'associazionismo, della cooperazione sociale, dell'economia sociale, della mutualità volontaria, della solidarietà sociale e internazionale.

Il Forum intende farsi portavoce dei problemi sociali del territorio nell'intento di promuovere una società più giusta e solidale, in questo senso il ruolo delle associazioni di promozione sociale diviene fondamentale.

L'[Associazionismo di Promozione Sociale](#) è un'opportunità di uscire dall'isolamento e dalla solitudine, scoprire che insieme è più facile trovare una risposta ai propri bisogni, ai piccoli problemi quotidiani come ai grandi del quartiere, della città. Un laboratorio in cui arrivano idee, esperienze, sensibilità di tanti, e diventano un progetto comune. E' un luogo sereno in cui i percorsi di liberazione personale si intrecciano con quelli di emancipazione collettiva, si costruiscono legami sociali e si tende al bene comune.

La Repubblica Italiana e la Regione Piemonte riconoscono il valore sociale dell'associazionismo e delle sue molteplici attività come "espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo". L'obiettivo è promuovere una sussidiarietà che non ha niente a che vedere con la supplenza delle

responsabilità pubbliche, ma piuttosto con l'ampliamento delle responsabilità condivise; pensiamo dunque alle associazioni di promozione sociale come soggetti privati, ma che - in un ottica di sussidiarietà orizzontale - possano assumere funzioni e responsabilità pubbliche.

La "Guida rapida alle Associazioni di Promozione Sociale in Piemonte" vuole essere uno strumento di orientamento e di lavoro utile per chi voglia avvicinarsi al mondo dell'Associazionismo di promozione sociale piemontese e costruire nuovi progetti associativi.

Il Segretario Generale  
Forum del Terzo Settore in Piemonte  
**Gabriele Moroni**

# #1

## Cosa sono le Associazioni di Promozione Sociale?



### PREMESSA

Le associazioni, in via generale, sono istituzioni private frutto del diritto dei cittadini, sancito dall'art. 18 della Costituzione, di associarsi liberamente ed unire le proprie energie per realizzare comuni interessi e scopi:

"I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale".  
Ci sono molti modi di associarsi, giuridicamente idonei al raggiungimento di diversi, leciti fini. Il "modo" di cui ci occupiamo qui ha principalmente la forma dell'associazione non riconosciuta (nel senso che non è riconosciuta come personalità giuridica), regolata dagli artt. 36, 37 e 38 del Codice civile, priva di finalità di lucro.

Un'associazione, se del caso, può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica presso la Prefettura, oppure alla Regione di appartenenza, nel caso di enti che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione.

Le persone giuridiche sono regolate dal Titolo II del Libro Primo del Codice Civile, che ne detta caratteristiche e modalità di controllo pubblico.



### COSA SONO LE APS?

Tra le grandi componenti del Terzo Settore l'associazionismo sociale ha acquistato una rinnovata identità con l'approvazione della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", che completa il quadro normativo sul no profit aggiungendosi alle leggi sul volontariato e sulla cooperazione sociale. La legge tributa formalmente un riconoscimento di valore all'associazionismo partecipativo, solidale e pluralista, si propone di favorire il suo rafforzamento e sviluppo e "il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale".

Rispetto alla generalità delle associazioni, alle associazioni di promozione sociale è dunque attribuito un valore aggiunto, a fronte di una fisionomia peculiare inquadrata civilisticamente dalla legge, la quale così le individua al primo comma dell'art. 2: "Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati".

Possiamo perciò descrivere le APS come delle organizzazioni a prevalente indirizzo mutualistico, in cui un gruppo di cittadini si associa con la volontà di perseguire un fine comune di natura non lucrativa, proponendosi di contribuire alla crescita morale, sociale, culturale dei propri iscritti e della collettività, avvalendosi precipuamente dell'apporto volontario dei propri soci, e adottando una fisionomia ed una prassi istituzionale improntata alla trasparenza e alla partecipazione, alla democrazia interna ed all'uguaglianza dei propri membri.



## COSA NON SONO LE APS?

Non sono considerate APS, ai fini e per gli effetti della legge 383:

- # I partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria.
- # Le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
- # Le associazioni che per l'ammissione dei soci dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura.
- # Le associazioni che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, o che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.



## #2

## Come vengono disciplinate le APS a livello nazionale e regionale?

La legge 383/2000 stabilisce i requisiti statutari e le modalità di funzionamento istituzionale a cui un'Associazione deve attenersi per potersi qualificare come APS.

Ce ne occupiamo alla successiva sezione #3.

La medesima legge detta i principi, le norme di base per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce le linee guida cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali nei medesimi rapporti.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, recependo le indicazioni della Legge 383/2000, ha istituito il Registro Nazionale delle APS, rivolto alle APS di rilievo nazionale e sovra-regionale.

Le Regioni hanno in seguito recepito la normativa per il loro territorio: con la L.r. 7/2006 la Regione Piemonte ha istituito il proprio Registro Regionale, che si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni provinciali.

Il Registro Regionale è rivolto alle APS che operano a livello regionale e sub-regionale.

L'iscrizione nei Registri è condizione inderogabile per accedere ai benefici previsti dalla Legge 383 cit. e dalle leggi regionali di riferimento. Alla sezione #5 sono descritte le modalità di tale iscrizione.



# #3

## Come si costituisce, e con quale fisionomia istituzionale, un'Associazione di Promozione Sociale?

Il primo atto della nascita Associazione è rappresentato dall'**Assemblea costitutiva**: la riunione, formalizzata nell'Atto Costitutivo, in cui i soci fondatori dell'organizzazione attestano la volontà di dare vita all'associazione e ne dichiarano la fisionomia e le finalità, ne approvano lo Statuto e attribuiscono le prime cariche istituzionali.

L'atto costitutivo dell'APS deve avere **forma scritta** e contenere l'indicazione della **sede legale**.

Lo Statuto, che ha natura contrattuale, è il complesso delle **finalità associative, dei criteri e delle regole interne**, stabilite dagli accordi fra i soci e in conformità alla legge e al Codice Civile.



## QUALI SONO I REQUISITI DI LEGGE PER LO STATUTO?

Lo statuto deve espressamente prevedere:

- # La denominazione;
- # L'oggetto sociale;
- # L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- # L'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; è il caso di ricordare che la legge esclude le associazioni che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, o che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;
- # L'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- # Le norme sull'ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
- # I criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi; non sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati;
- # L'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;
- # Le modalità di scioglimento dell'associazione;
- # L'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

**N.B.** Le previsioni statutarie sopra descritte dovranno essere ulteriormente integrate, nel caso in cui l'Associazione intenda avvalersi delle agevolazioni fiscali che il D. Lgs 460/97 destina agli Enti di tipo associativo, o assumere la qualifica di ONLUS.

Vi rimandiamo per questo a pagina 13.

In questo caso, atto costitutivo e statuto, se redatti in forma di scrittura privata, devono essere sottoposti a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (prassi del resto sempre consigliabile). Le APS che intendono acquisire la personalità giuridica devono essere costituite con atto pubblico e rispettare anche le disposizioni contenute nel Titolo II del Libro Primo del Codice Civile.



## SI DEVE CHIEDERE IL CODICE FISCALE O LA PARTITA IVA?

Dopo essere stata formalizzata, l'Associazione chiederà l'attribuzione del codice fiscale.

La richiesta, tramite apposito modello denominato AA5/6, deve essere inoltrata in formato cartaceo presso il competente ufficio territoriale all'[Agenzia delle Entrate](#), sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia dell'atto costitutivo.

Allo stesso modo dovrà essere obbligatoriamente comunicata, anche in via telematica, ogni successiva variazione dei dati (ad esempio la variazione del legale rappresentante o della sede legale) entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Nel caso in cui, anche successivamente alla sua costituzione, l'Associazione intendesse svolgere in modo continuativo delle attività di natura commerciale, sarà obbligata a richiedere anche l'attribuzione della partita IVA.



## DI QUALI RISORSE ECONOMICHE CI SI PUÒ AVVALERE?

Queste le fonti da cui le APS possono trarre le risorse economiche per sostenere il proprio funzionamento e le proprie attività:

- #1 Quote e contributi degli associati;
- #2 Eredità, donazioni e legati;
- #3 Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- #4 Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- #5 Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- #6 Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- #7 Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- #8 Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- #9 Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Fermi restando i termini di conservazione di documenti e scritture ordinariamente previsti, le associazioni di promozione sociale sono tenute ad un ulteriore adempimento: devono conservare per almeno tre anni una specifica documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse derivanti da eredità e donazioni, contributi pubblici, servizi convenzionati, erogazioni liberali (queste ultime se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22 della legge 383).



## QUAL È L'INQUADRAMENTO AI FINI FISCALI?

Dal punto di vista fiscale, le Associazioni di promozione sociale sono **Enti non commerciali**, così come definiti dall'Art. 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), per il quale l'ente non commerciale è quel soggetto pubblico o privato, diverso dalle società, che non ha, per esercizio esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciale.

Il riferimento cardine in quest'ambito resta il D. Lgs 460/97, che ha proceduto al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare subordinando, per gli Enti di tipo associativo, la fruizione di specifici benefici fiscali ad ulteriori e più stringenti requisiti statutari che vanno ad aggiungersi ai criteri richiamati dalla Legge 383:

- # Redazione di atto costitutivo e statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
- # Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo (ogni associato ha un solo voto), sovranità dell'assemblea dei soci;
- # Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- # Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

## L'INQUADRAMENTO GENERALE

Per la generalità degli Enti non commerciali, risultano fiscalmente imponibili i redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione (esclusi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva).

Non hanno invece rilevanza fiscale:

- ✘ Le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione;
- ✘ I fondi introitati per mezzo di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi;
- ✘ I contributi ricevuti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- ✘ Per le associazioni, le somme versate dai soci a titolo di quote o contributi associativi, non essendo considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali.

## I VANTAGGI PER LE ASSOCIAZIONI

Per le associazioni conformi ai principi statuari più sopra descritti e richiamati, il ventaglio delle agevolazioni è più ampio:

✘ Non si considerano commerciali le attività svolte nei confronti dei soci in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici; l'agevolazione opera anche quando l'attività coinvolge non solo i propri iscritti, ma anche i soci di altre associazioni "che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale", e comunque gli appartenenti alla medesima organizzazione nazionale. Fanno però eccezione le seguenti attività, considerate in ogni caso commerciali:

- #1 Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,
- #2 Somministrazioni di pasti, gestione di mense
- #3 Gestione di spacci aziendali
- #4 Prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito
- #5 Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- #6 Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- #7 Pubblicità commerciale;
- #8 Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
- #9 Erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore
- #10 Prestazioni di servizi portuali e aeroportuali

✘ Non si considerano commerciali le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

✘ Per le associazioni di promozione sociale facenti parte degli Enti a carattere nazionale così come individuati dalla Legge 287/91, e perciò le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal

Ministero dell'Interno, non si considerano commerciali l'attività di bar ed esercizi similari effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (quest'ultima rimane però soggetta IVA), semprechè le predette attività siano rivolte ai soci e siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

✕ Le medesime associazioni di cui sopra che svolgono anche attività proprie delle ONLUS, possono essere considerate ONLUS ed accedere alle relative disposizioni anche agevolative, limitatamente a tali attività e con l'obbligo di tenere per esse una contabilità separata.

Per le APS iscritte ai Registri, ai fini fiscali la Legge 383/2000 equipara i familiari conviventi dei soci ai soci stessi, per quanto riguarda cessione di beni e prestazione di servizi, estendendo la validità delle agevolazioni sopra descritte.

**N.B.** *l'auspicato allineamento delle norme amministrative per quanto riguarda questa agevolazione (ad esempio per il regime autorizzatorio della somministrazione alimenti e bevande) non è mai avvenuto.*

Infine, le quote e i contributi associativi, introitati dalle APS iscritte ai Registri, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

## CENNI SU IRAP E IMU

Tutti gli Enti non commerciali assoggettano a tassazione **Irap**, sia il reddito dell'attività commerciale eventualmente svolta, sia i compensi erogati per lavoro dipendente, parasubordinato o per lavoro autonomo occasionale, anche se attinenti la sfera istituzionale.

Gli Enti non commerciali proprietari di immobili sono esonerati dall'**IMU**

quando utilizzano l'immobile direttamente ed esclusivamente per le proprie attività istituzionali, effettuate con "modalità non commerciali".

In caso di utilizzo misto, l'esenzione opererà solo sulla porzione di immobile dedicata alle attività non commerciali, individuata mediante un'autodichiarazione che evidenzii i parametri necessari a distinguerla, oppure mediante il frazionamento dell'immobile. L'attuale formulazione della norma prescinde dai consolidati criteri fiscali di non commercialità, rendendo più difficile se non aleatorio individuare il confine tra le attività dell'Ente.

## REGIMI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Quando l'Ente svolge attività commerciale, ha innanzitutto l'obbligo di tenere per essa una contabilità separata (ad esclusione di quegli Enti che sono tenuti alla contabilità pubblica obbligatoria e ne osservano le modalità).

La Legge 383 ha introdotto un ulteriore adempimento nei confronti delle APS che introitano determinate risorse economiche (contributi pubblici; eredità, donazioni o legati; proventi da servizi convenzionati; erogazioni liberali detraibili o deducibili): esse sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione relativa a tali introiti, con l'indicazione dei soggetti eroganti.

Gli Enti, in ragione del volume di ricavi commerciali prodotto, hanno accesso a regimi forfettari di determinazione del reddito, di cui menzioniamo qui il più noto, previsto dalla L. 398/91 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, e successivamente esteso alle associazioni senza scopo di lucro (art. 9 bis della legge n. 66/92).

Tale regime, entro una soglia di ricavi e sopravvenienze di € 250.000, prevede il recupero del 50% dell'IVA incassata (il 10% in caso di sponsorizzazioni), la determinazione forfettaria del reddito con un abbattimento dell'imponibile del 97%

ed una importante semplificazione degli adempimenti.

## IL MODELLO EAS

Dal 2009, tutti gli Enti associativi che si avvalgono delle previste agevolazioni fiscali, sono obbligati alla presentazione del cosiddetto modello EAS, con cui vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate dati ed informazioni sulla fisionomia dell'Ente ritenuti fiscalmente rilevanti.

La mancata trasmissione della comunicazione comporta la perdita del diritto a godere di tali agevolazioni.

Il modello deve essere trasmesso all'[Agenzia delle Entrate](#) con modalità telematica entro 60 giorni dalla data di costituzione, ossia dalla data in cui ha avuto luogo l'assemblea costituente.

Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla Legge 383/2000 assolvono l'adempimento in forma semplificata, compilando quindi solamente i dati della sezione introduttiva generale e le dichiarazioni individuate ai nn. 1, 4, 5, 6, 25, 26, del modello, ossia:

[dichiarazione 1](#) - Che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale

[dichiarazione 4](#) - Che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali

[dichiarazione 5](#) - Che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente

[dichiarazione 6](#) - Che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi

[dichiarazione 25](#) - che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore

[dichiarazione 26](#) - Che l'ente svolge le seguenti specifiche attività.

Qualora, in corso d'anno si verificassero delle variazioni, l'associazione dovrà comunicarle presentando un nuovo [modello EAS](#) entro il [31 marzo dell'anno](#)

[successivo](#).

**N.B.** Le variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con altra modalità (ad esempio la variazione della sede sociale o del legale rappresentante) sono ritenute valide anche ai fini EAS, non essendo in tal caso necessaria la ripresentazione del modello.

# #4

## Un'associazione già costituita può diventare APS?

Sì, un'associazione già costituita può diventare APS, se il suo statuto è compatibile con la fisionomia richiesta o se l'assemblea procede ad integrarvi le necessarie clausole. Se necessario, provvederà alla presentazione del Modello EAS. Per accedere alle agevolazioni di cui alla Legge 383/2000, l'associazione procederà poi ad iscriversi agli appositi Registri.



### UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUÒ ESSERE APS?

Benchè si possano riconoscere tratti comuni di utilità sociale e di finalità non lucrative fra le due fisionomie associative, e i confini normativi in quest'ambito non siano così netti, tuttavia le organizzazioni di volontariato rispondono ad un diverso assetto legislativo (legge quadro 266/91) che le vincola a caratteristiche istituzionali divergenti rispetto ad un'APS.

L'organizzazione di volontariato può unicamente avere fine solidaristico ( nel senso che pone in atto prestazioni e attività rivolte all'esterno, ai non-soci ) e non mutualistico.

L'APS può instaurare collaborazioni remunerate anche con i propri soci, mentre questa possibilità è sempre vietata all'organizzazione di volontariato.

L'OdV può svolgere soltanto attività commerciali marginali, mentre l'APS può svolgere attività commerciali, artigianali o agricole, sia pur sussidiarie e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

L'OdV assume di diritto la qualifica fiscale di ONLUS, mentre l'APS accede a tale regime solo su richiesta e a determinate condizioni.

Per indirizzo prevalente, l'iscrizione nei Registri del Volontariato è incompatibile con l'iscrizione nei Registri delle APS (art. 6 comma 5, Regione Piemonte L.R. 7/2006).

# #5

## I registri APS

Per potersi iscrivere ai Registri le associazioni devono essere costituite con atto scritto e statuto conforme alla normativa, così come illustrato nei punti precedenti.



### QUALI ASSOCIAZIONI POSSONO ISCRIVERSI AL REGISTRO NAZIONALE?

Possono iscriversi al registro nazionale tutte le associazioni che sono costituite e operano da almeno un anno ed in almeno 5 Regioni e 20 Province Italiane.

L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e di associazioni e circoli affiliati.



### SONO NECESSARI REQUISITI SPECIFICI PER POTERSI ISCRIVERE AL REGISTRO REGIONALE DEL PIEMONTE (sezione regionale e sezioni provinciali)?

Per potersi iscrivere al Registro Regionale APS le associazioni, oltre ai requisiti relativi allo Statuto (illustrati a pag. 12), devono avere la sede legale in Piemonte ed essere costituite ed operare da almeno sei mesi, oppure devono avere almeno una sede operativa in Piemonte ed essere una

articolazione territoriale di un'associazione iscritta al Registro Nazionale APS.

Il profilo dell'associazione determina invece qual è la Sezione del Registro Regionale APS a cui fare riferimento per ottenere l'iscrizione.

Per potersi iscrivere alla **Sezione Regionale** del Registro Regionale APS le associazioni devono presentare almeno uno dei seguenti requisiti specifici:

- # Avere strutture presenti e operanti in almeno **tre Province** del Piemonte;
- # Avere, in Piemonte, non meno di **diecimila soci**;
- # Essere un'associazione costituita esclusivamente da enti;
- # Essere l'**organismo di coordinamento regionale di APS** presenti e operanti in più di una provincia del Piemonte, detto coordinamento può essere l'articolazione di secondo (o terzo) livello di un'APS di rilievo nazionale iscritta nel Registro Nazionale APS, oppure può essere un organismo autonomo, svincolato sia da un'APS di livello superiore (nazionale), sia dal Registro Nazionale APS.

Per potersi iscrivere ad una **Sezione Provinciale** del Registro Regionale APS le associazioni devono presentare almeno uno dei seguenti requisiti specifici:

- # Operare con strutture ubicate in una o due province del Piemonte ed avere meno di diecimila iscritti;

# Essere la sede operativa autonoma, in una delle Province del Piemonte, di un'APS di rilievo nazionale iscritta nel Registro Nazionale APS;

# Essere l'organismo di coordinamento provinciale (o regionale) di APS presenti e operanti in una sola provincia del Piemonte: detto coordinamento può essere l'articolazione di secondo livello di un'APS di rilievo nazionale iscritta nel Registro Nazionale APS, oppure può essere un organismo autonomo, svincolato sia da un'APS di livello superiore (nazionale), sia dal Registro Nazionale APS.

Rispetto alle otto Sezioni provinciali del Registro Regionale APS, è competente ai fini dell'iscrizione quella nel cui territorio l'associazione ha la sede legale.

L'iscrizione al Registro Regionale APS (sezione regionale e sezioni provinciali) è **incompatibile con l'iscrizione nel Registro del Volontariato** ed è soggetta a revisione biennale.

L'elenco delle APS iscritte al Registro Regionale è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.



## DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA DI ISCRIZIONE IN PIEMONTE?

La domanda di iscrizione alla Sezione regionale del Registro Regionale APS va presentata alla Regione Piemonte, alla struttura indicata nell'elenco degli indirizzi utili.



## COME SI PRESENTA LA DOMANDA DI ISCRIZIONE?

La domanda di iscrizione al Registro Regionale APS va presentata su un apposito modulo. Detto modulo va richiesto all'Ente gestore (Regione o Provincia) della Sezione del Registro a cui l'associazione ha il diritto di iscriversi. Rinviamo a riguardo all'elenco degli indirizzi utili contenuto al fondo di questa pubblicazione.

La domanda di iscrizione al Registro Regionale deve essere firmata dal rappresentante legale dell'associazione richiedente ed inoltrata con i seguenti documenti allegati:

**#1** Copia dell'atto costitutivo e statuto dell'associazione richiedente con copia

dell'eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica;

**#2** Relazione descrittiva dell'associazione richiedente, sottoscritta dal rappresentante legale. Detta relazione deve contenere informazioni relative alla struttura e alla diffusione territoriale, ai nominativi di chi ricopre le cariche associative, al numero dei soci, al settore prevalente di attività, alle iniziative più significative realizzate, agli interventi in corso di realizzazione e a quelli previsti;

**#3** Copia dell'ultimo rendiconto economico approvato (o, solo per le associazioni costituite e operanti da meno di un anno, copia dell'ultimo bilancio preventivo approvato);

**#4** Fotocopia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale dell'associazione richiedente;

**#5** Fotocopia del numero di codice fiscale rilasciato dall'amministrazione finanziaria all'associazione richiedente.

Consigliamo di verificare nel modulo rilasciato dagli Enti gestori l'elenco esatto e la precisa descrizione dei documenti necessari. In ogni caso la domanda di iscrizione deve assolvere l'imposta di bollo (euro 16,00), a meno che l'associazione richiedente non sia un soggetto esentato ai sensi del D.P.R. 642/1972 o ai sensi del D.Lgs 460/1997.

Circa la modalità di presentazione (posta ordinaria, raccomandata, consegna a mano) consigliamo di accertare presso l'Ente gestore le modalità accettate.

La richiesta di iscrizione al Registro Nazionale APS va presentata unicamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La normativa del Piemonte ha individuato 14 settori di attività in cui un'APS può operare. Detti settori sono raggruppati (a soli fini statistici) in **quattro macro-aree**:

**1**  
welfare / integrazione sociale  
/ impegno civile /  
tutela e promozione dei diritti

**2**  
patrimonio ambientale e naturale  
/ protezione civile

**3**  
cultura / istruzione / ricerca /  
formazione / tradizioni locali

**4**  
turismo / attività sportive /  
attività ricreative

Vanno altresì comunicate le variazioni relative ai componenti del consiglio direttivo.

Qualora un'associazione presenti i requisiti per iscriversi al Registro Nazionale APS può scaricare il modulo di iscrizione alla pagina web:

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/AssociazionismoSociale/Registro/>



### **UNA VOLTA PRESENTATA LA DOMANDA COSA SUCCEDDE?**

I responsabili delle strutture regionali e provinciali competenti provvederanno all'iscrizione nell'apposita sezione, regionale o provinciale, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda (in questo senso fa fede il timbro a data del protocollo da loro apposto dall'ufficio ricevente).

In caso la documentazione prodotta risultasse incompleta o con delle anomalie verrà richiesta un'integrazione della documentazione. In questo caso il termine di 90 giorni viene interrotto.

L'iscrizione o il diniego vengono comunque notificati all'associazione richiedente dalla struttura regionale o provinciale competente, che può in qualsiasi momento verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta.



### **QUALI VARIAZIONI L'ASSOCIAZIONE È TENUTA A COMUNICARE UNA VOLTA ISCRITTA?**

Una volta avvenuta l'iscrizione al Registro Regionale APS (sezione regionale e sezioni provinciali), l'associazione è obbligata a comunicare, entro 90 giorni, pena la cancellazione dal registro medesimo, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento.

# #6

## Tutti i benefici derivanti dall'iscrizione al registro APS

Di seguito vengono illustrati i benefici che derivano dall'iscrizione al Registro Regionale APS, articolati secondo fiscalità, risorse, rapporti con le istituzioni, benefici diversi.

### AGEVOLAZIONI FISCALI

#### # IRES, IVA, IRAP

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi dei soci, ai fini fiscali sono equiparate a quelle rese ai soci medesimi.

#### # COMPILAZIONE SEMPLIFICATA MODELLO EAS

il Modello EAS la cui presentazione, lo ricordiamo, è obbligo condizionante la fruizione delle agevolazioni fiscali, può essere compilato rilasciando cinque sole dichiarazioni (nn. 4, 5, 6, 25, 26) invece delle 38 previste dal modello.

#### # TRIBUTI LOCALI

Gli enti locali, qualora non si trovino in condizioni di dissesto finanziario, possono deliberare riduzioni sui tributi di loro competenza (es. IMU, Ta.r.s.u., IRAP) a favore delle APS. E' necessario verificare caso per caso se il

Comune, la Provincia o la Regione abbiano disposto riduzioni particolari in favore delle APS.

#### # IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Le quote e i contributi corrisposti ad Associazioni di Promozione Sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta.

#### # EROGAZIONI LIBERALI

Le liberalità in denaro erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'Ires in favore di un'APS permettono al soggetto erogante una detrazione del 19% dall'imposta lorda per un importo non superiore a € 2.065,83, se persona fisica o Ente non commerciale, e una deduzione fino a € 1.549,37 oppure al 2% del reddito, se impresa (art.15, D.P.R. 917/86 -T.U.I.R.).

Per le erogazioni effettuate in favore delle sole APS iscritte nel Registro Nazionale, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante sino al dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art.14, Legge 80/2005).

Ai fini di tale deducibilità, le APS in questione devono tenere scritture contabili complete e analitiche e redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Inoltre esse sono tenute a conservare la documentazione relativa ai soggetti eroganti e alle

rispettive erogazioni.

Tutte le erogazioni in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o circolari.

Per le erogazioni in natura, va rilasciata una ricevuta dettagliata e conservata la documentazione attestante il valore normale del bene.



## RISORSE

### # EREDITA' E DONAZIONI

Le APS, ancorchè prive di personalità giuridica, possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità istituzionali.

### # CONTRIBUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

La Regione e le Province possono concedere contributi alle APS per incentivare gli investimenti in beni materiali e immateriali finalizzati all'esercizio delle attività statutarie, per diffondere la conoscenza e la valorizzazione dei principi ispiratori dell'associazionismo, per la formazione e l'aggiornamento degli aderenti, per il potenziamento e qualificazione dei servizi erogati.

In ogni caso le APS possono beneficiare dei contributi previsti dalle diverse normative di settore.

Regione ed Enti locali, inoltre, per le attività formative e di studio delle APS, possono fornire su richiesta spazi, materiale informativo e didattico, strumentazione e collaborazione tecnica, o messa a disposizione di funzionari pubblici in qualità di esperti.

### # 5 PER MILLE

Le APS iscritte nei Registri figurano fra gli Enti ammessi a ricevere, dietro presentazione di apposita domanda, il 5x1000 dell'imposta sui redditi, devoluta dai cittadini in sede di dichiarazione annuale.



## RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

### # CONVENZIONI

La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le APS iscritte da almeno sei mesi nel Registro Regionale.

Condizione necessaria è la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.

Verificati i presupposti di continuità e qualità delle prestazioni erogate dall'APS, l'ente pubblico provvede al rimborso delle spese concordate, effettivamente sostenute e documentate.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa, elemento essenziale della convenzione, sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione, tramite la procedura di rimborso degli oneri all'APS.

### # STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI

Le amministrazioni, statali e locali, possono:

✕ Concedere anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni mobili ed immobili di loro proprietà alle APS per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

✕ Mettere a disposizione delle APS spazi e attrezzature nelle proprie strutture, con utilizzo non oneroso di beni mobili e immobili, per manifestazioni e iniziative temporanee. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee, indipendentemente dalla destinazione urbanistica; la Legge regionale dispone comunque il rispetto delle verifiche di compatibilità urbanistica.

Le APS sono ammesse ad usufruire di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, e in particolare per quanto attiene l'accesso al credito agevolato, sia per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le proprie finalità istituzionali, sia per dotarsi delle relative attrezzature e per la gestione delle strutture medesime.

**N.B.** L'immobile destinato a sede sociale e/o allo svolgimento delle attività dell'Ente deve comunque avere caratteristiche di conformità e sicurezza in base alle attività che accoglie, dall'abitabilità agli impianti a norma, dalle misure antincendio fino all'autocontrollo sanitario e ai parametri di sicurezza dei luoghi di lavoro.

## # AUTORIZZAZIONI

In occasione di particolari eventi e manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che l'addetto alla somministrazione sia in possesso delle abilitazioni di legge. Le APS sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati, rispettando l'obbligo di fornire le garanzie di legge ai destinatari del servizio (es. la stipula di adeguate polizze assicurative). Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

## # ACCESSO AL CREDITO AGEVOLATO

Secondo la normativa nazionale, le APS godono in materia creditizia e fideiussoria del trattamento riservato alle cooperative e ai loro consorzi, qualora abbiano stipulato convenzioni con le amministrazioni pubbliche. La Regione Piemonte (L.R. 7/2006, art.15) ha previsto la costituzione di un fondo rotativo, gestito da [Finpiemonte S.p.a.](#), finalizzato all'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti relativi all'acquisto, costruzione, ristrutturazione di fabbricati destinati a sede delle attività statutarie, nonché al loro adeguamento alle norme sulla sicurezza. Tale finanziamento è da erogarsi attraverso gli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.a.. Inoltre la Regione Piemonte (*ibidem*) ha previsto la costituzione di un fondo di anticipazione, gestito anch'esso da Finpiemonte S.p.a., finalizzato ad anticipare fondi per i progetti relativi alle attività statutarie che le associazioni realizzano con il sostegno degli Enti locali, in attesa di ricevere da questi il pagamento di somme assegnate a titolo di contributo. Alla data di pubblicazione della Guida i due fondi non risultano ancora costituiti.

## # FONDO EUROPEO


Il Governo, d'intesa con le Regioni, favorisce l'accesso delle APS al Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni.



## ALTRI BENEFICI

Accanto a queste agevolazioni ci sembra opportuno ricordare ancora gli ulteriori aspetti agevolativi riservati alle APS iscritte nei Registri:

- ✘ **F**ermo restando che le APS si avvalgono in misura prevalente dell'apporto volontario, libero e gratuito dei propri soci, i quali possono ricevere il rimborso delle spese sostenute entro limiti prestabiliti, le associazioni possono, all'occorrenza, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
- ✘ **I** lavoratori iscritti ad un'APS hanno il diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro (congedi, turni, permessi etc.) previsti dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
- ✘ **L**a legge 383/2000 sancisce il principio della responsabilità sussidiaria nei confronti degli amministratori di un'APS. Questo vuol dire che il terzo creditore si dovrà rivalere in primo luogo sul patrimonio associativo e, solo laddove fosse insufficiente, sul patrimonio personale di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione.
- ✘ **I** crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore.
- ✘ **A**lle APS è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai fini del quale sono ritenute situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutarie.
- ✘ **L**e APS sono legittimate ad intervenire nella tutela di interessi sociali e collettivi che riguardino l'associazione o interessi collettivi concernenti le sue finalità generali, nei termini espressi dall'art. 27 della legge 383/2000.
- ✘ **L**e APS hanno inoltre la possibilità di accedere al servizio di radiotelefonía pubblica per la trasmissione di messaggi di utilità sociale.



Appendice

## **NORMATIVE**

Costituzione della Repubblica Italiana, Art 18  
Codice Civile, artt. 36-38

D.Lgs 460/97

Legge 383/2000

TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi  
Titolo II, Capo I, art.73 (soggetti passivi)  
Titolo II, Capo III (Enti non commerciali residenti)

DPR 633/72, art. 4

L.R. 7/2006

DGR n. 79-2953 del 22/05/2006

## **MODELLI**


Statuto tipo

Modello AA5/6

Istruzioni Mod. AA5/6

Modello EAS

Istruzioni Mod. EAS



Contatti



## CONTATTI UTILI

### FORUM DEL TERZO SETTORE IN PIEMONTE

c/o ARCI via Torino, 9 (viale Tom Benetollo) –  
10093 Collegno (TO)  
tel. 011.4112498 –

[tspiemonte@forumaps.org](mailto:tspiemonte@forumaps.org)

[www.forumaps.org](http://www.forumaps.org)

ACLI Associazioni Cristiane  
Lavoratori Italiani

[www.aclipiemonte.it](http://www.aclipiemonte.it)

AICS Associazione Italiana Cultura Sport

[www.piemonteaics.it](http://www.piemonteaics.it)

ARCI Associazione Ricreativa  
Culturale Italiana

[www.arcipiemonte.it](http://www.arcipiemonte.it)

UISP Unione Italiana Sport per tutti

[www.uisp.it/piemonte](http://www.uisp.it/piemonte)

Di seguito potete trovare gli indirizzi degli  
uffici di riferimento per informazioni ed  
iscrizioni alle diverse sezioni del Registro APS:

### REGIONE PIEMONTE

Direzione Politiche Sociali e Politiche per la  
Famiglia

Ufficio Terzo Settore - Cooperazione Sociale  
– APS

Via Bertola, 34 - 10128 Torino

tel. 011.4322908 - fax 011.4325647 -

[ludovica.crolle@regione.piemonte.it](mailto:ludovica.crolle@regione.piemonte.it)

### PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Ufficio Volontariato - Cooperazione Sociale -  
Promozione Sociale

Via dei Guasco 49 - 15100 Alessandria

tel. 0131304016 - fax 0131303721 -

[paola.rangone@provincia.alessandria.it](mailto:paola.rangone@provincia.alessandria.it)

### PROVINCIA DI ASTI

Servizio Sistema Formativo Cultura Servizi  
Sociali e Politiche Giovanili

Ufficio Politiche Sociali e Pubblica Tutela

Piazza Vittorio Alfieri, 33 - 14100 Asti

Tel. 0141.433272 / 340 Fax. 0141.433380

[politiche.sociali@provincia.asti.it](mailto:politiche.sociali@provincia.asti.it)

### PROVINCIA DI BIELLA

Settore Formazione, Lavoro, Programmazione  
scolastica e Politiche sociali -

Servizio Politiche sociali

Via Quintino Sella 12 - 13900 Biella

Tel. 015.8480773 -

[politiche.sociali@provincia.biella.it](mailto:politiche.sociali@provincia.biella.it)

### PROVINCIA DI CUNEO

Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese /  
Settore Lavoro e Cultura

Sezione Provinciale del Registro Regionale  
delle Associazioni di Promozione Sociale

Via XX Settembre, 48 - 12100 Cuneo

Tel. 0171.445906 - fax 0171.445911 -

[http://www.provincia.cuneo.it/cultura/  
registro-delle-associazioni-promozione-  
sociale](http://www.provincia.cuneo.it/cultura/registro-delle-associazioni-promozione-sociale)

[macri\\_caterina@provincia.cuneo.it](mailto:macri_caterina@provincia.cuneo.it)

### PROVINCIA DI NOVARA

Ufficio Politiche Sociali

Corso Cavallotti, 31 – Novara

Tel. 0321.378.847 / 278 - Fax 0321.378 409 -

[politiche.sociali@provincia.novara.it](mailto:politiche.sociali@provincia.novara.it)

### PROVINCIA DI TORINO

Ufficio Terzo Settore

Corso Giovanni Lanza 75 - 10131 Torino

Tel. 011.8613024 - fax 011.8613531 -

[http://www.provincia.torino.gov.it/  
solidarietasociale/promozione\\_sociale/  
presenta](http://www.provincia.torino.gov.it/solidarietasociale/promozione_sociale/presenta)

[settore3@provincia.torino.it](mailto:settore3@provincia.torino.it)

### PROVINCIA DEL VERBANO

#### CUSIO OSSOLA

Settore III - Servizio: Politiche Sociali -

Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Via dell'Industria 25 - 28924 Verbania

Tel. 0323 4950330 - Fax 0323 4950361

[preiata@provincia.verbania.it](mailto:preiata@provincia.verbania.it)

### PROVINCIA DI VERCELLI

Ufficio Politiche Sociali e Politiche Giovanili

Via San Cristoforo 3 - 13100 Vercelli


dott.ssa Margherita Crosio tel. 0161 590 225 -

[crosio@provincia.vercelli.it](mailto:crosio@provincia.vercelli.it)

dott.ssa Claudia Donis tel. 0161 590 201

[donis@provincia.vercelli.it](mailto:donis@provincia.vercelli.it)

fax 0161.501571



Ringraziamenti

## Fare APS Associazioni di Promozione Sociale

Progetto promosso da  
Forum del Terzo Settore in Piemonte  
con il contributo della Regione Piemonte  
Direzione Politiche Sociali e Politiche per la  
Famiglia

coordinamento del progetto:  
Gabriele Moroni, (ARCI Piemonte)

ha curato la presente edizione della guida:  
Maddalena Morgantini (ARCI Novara, Ufficio  
Studi ARCI nazionale)

hanno collaborato:  
Ideanna Giuliani (Ufficio Studi ARCI nazionale),  
Cristina Vandi (ARCI Valle Susa)  
Ludovica Crolle (Regione Piemonte - Ufficio  
Terzo Settore)

hanno curato la prima edizione della guida:  
Deborah Chiepolo, Erik Balzaretto, Ezio Dema

Si ringraziano per la collaborazione alla  
realizzazione del progetto

# le Associazioni del Forum del Terzo  
Settore in Piemonte ed in particolare:  
Anna Di Mascio, Marco Canta e Paolo Ghi /  
Forum Terzo Settore  
Piera Lepore e Laura Grobberio / Segreteria  
Forum Terzo Settore  
Raffaella Dispenza, Stefania Martis e Massimo  
Tarasco / ACLI Piemonte/ ACLI Torino

Alice Laterza / AICS Piemonte  
Giancarlo Pizzardi, Massimiliano Flora e Marika  
Spezia / ARCI Piemonte

Luca Sogno / Enaip Piemonte  
Don Domenico Ricca / Federazione SCS/CNOS -  
Salesiani per il sociale

# Ezio Dema / Vicepresidente  
Osservatorio regionale per l'associazionismo di  
promozione sociale

# i Formatori  
Ideanna Giuliani, Ufficio Studi ARCI nazionale  
Damiano Lembo, US Acli nazionale  
Enrico Maria Vidali, Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea,  
Pinerolo e Torino

# il Coordinamento Regionale dei Centri  
Servizio per il Volontariato del Piemonte

# le Province di Alessandria, Asti, Biella,  
Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e  
Vercelli

Progetto grafico  
Simona Brocato  
[www.behance.net/simona\\_brocato](http://www.behance.net/simona_brocato)

Fare APS-Guida rapida alle Associazioni di Promozione Sociale  
è una pubblicazione del Forum del Terzo Settore in Piemonte.  
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons  
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia  
(CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Seconda Edizione, Aggiornamento Luglio 2013



## Forum del Terzo Settore in Piemonte

[www.forumaps.org](http://www.forumaps.org)

c/o ARCI - via Torino, 9/6 - 10093 Collegno (TO)

[tspiemonte@forumaps.org](mailto:tspiemonte@forumaps.org)

tel. 011.4112498 - fax. 011.4112421